

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67 E
DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001**

la presente convenzione (di seguito "Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nelle persone del Dr. Luciano Gerardis e della D.ssa Olga Tarzia, per la Presidenza del Tribunale Ordinario di Reggio Calabria, giusta la delega di cui in premessa (di seguito "Tribunale") e l'Associazione Comunità Emmanuel ONLUS, con sede legale in Lecce alla Via Don Bosco n. 16, e sede operativa di coordinamento per la Regione Calabria in Reggio Calabria alla Via Sbarre Superiori -Diramazione Labocetta n. 46, nella persona del Procuratore per la Regione Calabria Sig. Antonino Posterino (di seguito "Ente"):

**Art. 1
Attività da svolgere**

L'Ente consente che gli imputati, ammessi con provvedimento del Giudice ex articolo 464 *quater* c.p.p. alla messa alla prova con svolgimento del lavoro di pubblica utilità, prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L'Ente consente che n° 2 soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità prestino presso le proprie sedi o strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività.

In conformità con quanto previsto dall'articolo 2 del decreto ministeriale citato in premessa, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto prestazioni presso le seguenti aree o settori di attività dell'Ente specificando le correlate mansioni:

- 1) Centro Ascolto e Coordinamento di Reggio Calabria con mansioni di segreteria e supporto nella gestione degli aspetti giuridici ed amministrativi dell'Ente
- 2) Centro Terapeutico di Melito Porto Salvo con mansioni di supporto degli operatori sia nelle attività ergo-terapiche che in quelle psicopedagogiche.

A richiesta dell'interessato, e ricorrendone i presupposti, l'Ente si impegna ad esprimere formalmente la propria disponibilità ad accogliere il soggetto rilasciando apposita attestazione all'interessato che ne informerà l'UEPE .

Ai fini della definizione del Programma di Trattamento l'Ente definisce con apposito "accordo individuale" sottoscritto dall'imputato e dal referente dell'Ente/Associazione nel quale si esplicita:

- *Il nominativo del responsabile dell'Ente o del soggetto da lui incaricato*
- *la sede di impiego, il settore e le mansioni prevalenti*
- *l'articolazione dell'orario giornaliero e settimanale*
- *gli obblighi del lavoratore.*

Tale accordo è consegnato all'interessato in tempo utile per l'elaborazione del programma di trattamento presso l'UEPE .

**Art. 2
Modalità di svolgimento**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dagli imputati in conformità con quanto disposto nel provvedimento di sospensione con messa alla prova pronunciata dal Giudice. L'Ente si impegna a curare che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto nello specifico

programma di trattamento così come definito nel provvedimento.

L'articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato.

La prestazione, che in ogni caso non può avere durata inferiore a gg. 10, è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato, la sua durata non dovrà superare le 8 ore giornaliere.

Lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità avrà inizio effettivo nel primo giorno utile stabilito in Accordo con l'Ente, in cui il soggetto si presenta per svolgere l'attività secondo le modalità concordate e si conclude nel termine indicato dal Giudice ai sensi dell'art.464 quinquies cpp.

Art. 3

Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dell'imputato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni sono:

- Il **Presidente** (o equivalente) dell'Ente Procuratore per la Regione Calabria sig. Antonino Posterino,
- Il **Delegato dal Presidente**; a tal fine si precisa che il Presidente (o equivalente) può delegare ai responsabili dei Servizi appartenenti ai settori indicati in precedenza, per le attività da svolgere presso le rispettive strutture dell'Ente, con specifico incarico di coordinare l'attività del singolo imputato affidato alla struttura, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all'art. 6 della presente convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall'imputato, da trasmettersi all'UEPE competente .

I nominativi dei responsabili incaricati sono espressamente indicati dall'Ente nell'atto denominato "Accordo individuale".

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale ed all'UEPE le eventuali integrazioni o sostituzioni dei soggetti incaricati.

Art. 4

Modalità del trattamento

L'Ente garantisce la conformità delle sedi in cui il soggetto opera alle previsioni in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro.

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale del soggetto messo alla prova, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Ente di corrispondere agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria, ed è a carico dell'Ente ospitante, l'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

La presenza è documentata, a cura del responsabile incaricato per l'Ente, su apposito registro o mediante mezzi di rilevazione elettronica. Le frazioni di ora non sono utili ai fini del computo dell'orario di lavoro nella messa alla prova.

L'accertamento della regolarità della prestazione è effettuato dall'UEPE attraverso il proprio funzionario incaricato.

L'ente si rende disponibile a fornire al funzionario UEPE le informazioni dallo stesso richieste, utili a verificare la regolarità dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, consentendo l'accesso e l'eventuale acquisizione di copia del registro delle presenze.

Nel caso in cui il soggetto sia impedito a prestare in tutto o in parte la propria attività, l'Ente provvede a raccogliere la documentazione giustificativa in conformità a quanto previsto dall'art 3 comma 6 del Regolamento del Ministro e provvede a definire le modalità di recupero del tempo non lavorato.

In ogni caso, per la necessaria comunicazione al Giudice ai fini della decisione ai sensi dell'art.168 quater c.p., l'Ente ha l'onere di informare l'UEPE sulle eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell'imputato (ad es. se egli, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Nel caso di temporanea impossibilità dell'Ente a ricevere la prestazione lavorativa in date e orari specifici, l'Ente ne darà notizia anche vie brevi al funzionario dell'UEPE. L'orario di lavoro verrà recuperato come sopra, d'intesa tra lavoratore ed Ente.

Al termine del programma di lavoro previsto, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare all'UEPE che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall'imputato.

Art. 7
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.


Art. 8
Durata della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati pubblicato sul sito web.

Reggio Calabria li 19 Gennaio 2016

Per il Tribunale
Il Presidente



COMUNITÀ EMMANUEL
IL PROCURATORE
Per l'Ass. Comunità Emmanuel ONLUS

